

Regolamento per l'integrazione rette RSA per anziani non autosufficienti

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi economici a carico del Comune di Cadoneghe finalizzati all'integrazione delle rette di inserimento in strutture protette di anziani oltre i 65 anni di età non autosufficienti.
2. L'intervento si pone la finalità di garantire la copertura delle spese relative alla quota residenziale e alla quota per le spese personali (di seguito definite retta) della persona anziana per la quale si renda necessario il ricovero presso strutture residenziali protette, ad integrazione delle risorse economiche della persona stessa.

Art. 2 - Destinatari dell'intervento

1. Sono destinatari degli interventi persone anziane (oltre i 65 anni di età), affette da patologie croniche e/o degenerative che comportano forme di dipendenza assistenziale;
2. L'integrazione della retta di inserimento è garantita dal Comune, secondo le modalità e i criteri contenuti nel presente regolamento, salvo che la competenza all'intervento e il relativo onere, in base alle vigenti disposizioni di legge, non sia di spettanza di altri Enti.

Art. 3 - Tipologia delle prestazioni

1. Il Comune integra la quota residenziale per l'inserimento della persona anziana in strutture protette di cui alla DGR Veneto n. 84/2007, nei casi:
 - pagamento alla struttura della retta quale integrazione delle quote a carico dell'utente;
 - erogazione d'ufficio, con specifica motivazione e previa autorizzazione del responsabile del competente Servizio, nelle more delle disposizioni di cui all'amministrazione di sostegno ai sensi dalla L. n. 6 del 09/01/2004. In tali casi, gli adempimenti relativi alla compartecipazione del beneficiario ai costi di inserimento sono sospesi sino alla nomina dell'Amministratore di sostegno.

Art. 4 - Requisiti di accesso

1. Possono richiedere l'integrazione di cui al presente Regolamento, le persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti che presentino i seguenti requisiti:
 - a. residenza nel Comune di Cadoneghe;
 - b. valutazione in sede di UVMD che individua l'inserimento in struttura residenziale quale progetto assistenziale più idoneo alle necessità dell'anziano;
 - c. inserimento in Registro Unico di Residenzialità
 - d. risorse economiche (pensioni, indennità e ogni altra provvidenza economica a qualsiasi titolo percepita) e patrimoniali personali insufficienti alla copertura del costo della retta;
 - e. certificazione ISEE non superiore alla soglia di accesso all'Impegnativa di cura domiciliare, determinata dalla Regione Veneto con DGR 1338 del 30/07/2013 in € 16.631,71, che viene aggiornata annualmente sulla base di indici Istat;
 - f. titolarità di indennità di accompagnamento, ovvero procedimento di ottenimento dell'indennità di accompagnamento in corso di definizione;
 - g. impegno formale alla valorizzazione di proprietà immobiliari e sottoscrizione di ipoteca volontaria ai sensi dell'art. 2821 c.c., con l'esclusione dei casi in cui l'immobile sia l'abitazione principale del coniuge e/o di figlio disabile.

- h. in caso di usufrutto, l'ipoteca dovrà essere concessa dal proprietario dell'immobile;
 - i. valorizzazione delle donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta, ai sensi dell'art. 6 c. 2, lettera c) del DPCM 159/2013, se a favore di soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.
2. Ai fini della determinazione del valore ISEE, il nucleo familiare di riferimento del beneficiario è individuato secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPCM 159/2013.

Art. 5 - Garanzie patrimoniali

1. In attesa delle valorizzazioni di cui all'art. 4, c. 1 lettere g) e i) del presente Regolamento, il Comune anticipa l'integrazione della retta.
2. I crediti vantati dal comune sono esigibili dalla data di dimissioni dalla struttura protetta ovvero dalla data di decesso del beneficiario.
3. Gli eredi hanno facoltà di estinguere l'obbligazione pagando il debito costituitosi con l'anticipazione di cui al c.1 del presente articolo.
4. Nel caso di donazioni di cui all'art. 4, c. 1, lettera i), il donatario è tenuto, dopo il beneficiario, a garantire il pagamento della retta fino a concorrenza del valore della donazione.

Art. 6 – Quota per spese personali

1. Al beneficiario è assegnato un importo forfettario per le spese personali, stabilito annualmente con provvedimento di Giunta Comunale.

Art.7 - Norma transitoria

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse restano confermate fino al 31/12/2015.